CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DI QUELL'ARSENALE MARITTIMO E DEL CANTIERE DELLA FOCE

Art. 14 (Convenzione)

Tutte le opere contemplate nella presente Convenzione dovranno essere stabilite d'accordo fra il Municipio e le Amministrazioni governative che vi sono interessate. A tale scopo dovra' il Municipio nel termine di mesi 3 dall'approvazione presentare al Governo un progetto di massima delle opere di ogni genere che intende eseguire, ma sufficientemente particolarizzato in quelle parti che interessano la sistemazione generale del porto, onde si possa stabilire in tempo l'occorrente accordo fra i diversi lavori da eseguire.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1871, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione per la cessione al Municipio di Genova di quell'Arsenale marittimo e del cantiere della Foce
Estremi	Legge 31 dicembre 1870, n. 6177
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1871

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-per-la-cessione-al-municipio-di-genova-di/convenzione-art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it